Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 965

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice LA MURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2018

Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo è frutto dell'elaborazione approfondita ed unitaria effettuata da parte dei ricercatori dell'Associazione delle società scientifiche agrarie (AISSA), con il fattivo sostegno dell'Unione nazionale delle accademie per le scienze applicate allo sviluppo dell'agricoltura, alla sicurezza alimentare ed alla tutela ambientale (UNASA) e del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

Un contributo autorevole e quanto mai opportuno in un tempo in cui la protezione e la gestione sostenibile e sistematica del suolo rappresentano una necessità non più rinviabile stante le tante situazioni di degrado che emergono da vari ambiti territoriali presenti in Italia.

La consapevolezza che il suolo italiano è sottoposto a pressioni ambientali crescenti che determinano allarmanti e chiari segni del suo degrado dovuti ad erosione, diminuzione della materia organica, compattazione, salinizzazione, frane, alluvioni, perdita di biodiversità, contaminazione, consumo di suolo da cattiva urbanizzazione, aumenta esponenzialmente l'urgenza di disciplinare l'intera materia con una legge quadro che metta in relazione necessaria lo Stato e le regioni, come si evince anche dalle molteplici recenti iniziative legislative in materia. A tal fine si introduce nel nostro ordinamento una definizione di suolo intendendo per tale « lo strato superficiale della crosta terrestre, formato da particelle minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi ». Il suolo è componente fondamentale degli ecosistemi terrestri, dell'ambiente ed è elemento costitutivo del paesaggio. Rappresenta una risorsa sostanzialmente non rinnovabile, molto complessa e dinamica che fornisce una serie di benefici all'uomo e all'ambiente attraverso una pluralità di funzioni e di servizi ecosistemici. Il suolo pertanto ha un ruolo importante anche per il benessere dell'uomo e della società, è una risorsa di interesse comune, ma è, al tempo stesso, una risorsa fragile, insidiata da molteplici attività antropiche.

Il disegno di legge si compone di 18 articoli.

Il capo I comprende le finalità (articolo 1), le definizioni (articolo 2) e l'ambito di applicazione (articolo 3). All'articolo 4 si istituisce presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli (CENSPU), con compiti relativi: all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche e delle linee guida individuate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5; alla divulgazione delle informazioni sullo stato e sulla qualità del suolo; alla valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli; alla individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di erosione; alla individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di compattazione; alla individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di salinizzazione; alla individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di diminuzione della sostanza organica dei suoli; alla individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di degrado per perdita di biodiversità; alla definizione dei programmi d'azione obbligatori per il ripristino, ove tecnicamente possibile, delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli già bonificati ai sensi del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; alla valutazione della perdita di funzioni e servizi ecosistemici dei suoli degradati da frane e alluvioni; alla individuazione e aggiornamento delle aree degradate per l'impermeabilizzazione di aree circostanti; alla valutazione globale delle aree a rischio di degrado e di desertificazione del suolo. L'articolo 5 dispone che il CENPSU si compone di un Comitato tecnico-scientifico, organo paritetico, composto da: un rappresentante delle agenzie regionali per la protezione ambientale di ciascuna regione; un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Unico e precipuo compito del Comitato è quello di elaborare, di concerto con le agenzie regionali per la protezione ambientale, le linee guida per la protezione e la gestione sostenibile del suolo che vengono aggiornate, ogni tre anni, dal CENPSU. L'articolo 6 stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'ISPRA, le agenzie regionali per la protezione ambientale, le università e il CREA elabora la banca dati pedologica d'Italia in scala 1:50.000 per la stima dei servizi ambientali forniti dai suoli e dagli ecosistemi agroforestali. L'articolo 7 rileva l'importanza della formazione e dell'informazione attraverso materiali divulgativi, disponibili nel sito *internet* istituzionale del CENSPU, volti a migliorare la conoscenza del suolo, delle sue funzioni e dei rischi collegati al suo degrado.

Il capo II definisce poi le misure per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli. Gli articoli da 9 a 17 si concentrano sull'individuazione e sulla gestione sostenibile delle aree di degrado del suolo.

L'articolo 18 prevede la copertura finanziaria per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

PRINCÌPI GENERALI E COMPETENZE

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la protezione e la gestione sostenibile dei suoli e l'adattamento ai cambiamenti climatici, anche per garantire la sicurezza della filiera alimentare.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) mantenere le funzioni ed i servizi ecosistemici dei suoli prevenendo il loro degrado;

b) riportare i suoli degradati, ove tecnicamente possibile, ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità, considerando anche i costi del ripristino del suolo;

c) migliorare la gestione del suolo tenendo presenti i cambiamenti climatici, tutelando i suoli integri dal punto di vista della funzionalità e dei servizi ecosistemici e favorendo il miglior uso di suoli già compromessi.

3. Le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono attuate mediante le seguenti attività:

a) valutazione quantitativa delle funzioni e dei servizi ecosistemici, come defi-

niti dall'articolo 3, finalizzata al loro utilizzo sostenibile;

b) individuazione dei principali rischi che incombono sulla risorsa suolo e che ne determinano la perdita della capacità di svolgere funzioni e servizi ecosistemici, con successiva identificazione delle aree attualmente o potenzialmente minacciate dal degrado;

c) individuazione dei piani d'azione specifici per ogni tipo di rischio con predisposizione di misure finalizzate alla protezione delle funzioni del suolo. Le misure di cui alla presente lettera riguardano sia la gestione sostenibile che la prevenzione e la riduzione del degrado del suolo;

d) pubblicazione dei risultati di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sulla piattaforma *web* denominata Soilconweb - Sistema geospaziale di supporto alle decisioni per la conservazione del suolo e la gestione del paesaggio. La piattaforma di cui periodo precedente, è gestita e aggiornata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e dei propri statuti, adottano le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.

Art. 2.

(Definizioni)

1. In conformità a quanto previsto dalla Strategia tematica per la protezione del suolo dell'Unione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2006) 231 definitivo, del 22 settembre 2006, si intende per:

a) « suolo »: lo strato superficiale della crosta terrestre, formato da particelle mine-

rali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;

b) « degrado del suolo »: la perdita della capacità del suolo di svolgere le funzioni e i servizi ecosistemici di cui all'articolo 3;

c) « erosione »: fenomeno naturale di rimozione di particelle di suolo ad opera di acqua, gravità e vento che, in seguito a pratiche antropiche, può produrre effetti gravi di degradazione. La definizione di erosione di cui alla presente lettera, comprende la decorticazione del suolo per fini commerciali;

d) « compattazione »: fenomeno causato da eccessive pressioni meccaniche, conseguenti all'utilizzo di macchinari pesanti o al sovrapascolamento;

e) « contaminazione »: immissione nel suolo di sostanze potenzialmente tossiche che possono pregiudicarne le principali funzioni;

f) « desertificazione »: degrado delle terre aride, semi-aride e sub-umide e secche attribuibile a varie cause tra cui le variazioni climatiche e le attività umane;

g) « diminuzione di sostanza organica »: fenomeno naturale o antropico di diminuzione del contenuto di sostanza organica del suolo;

h) « frane e alluvioni »: ai fini della presente legge ci si riferisce esclusivamente alle frane e alluvioni che riguardano direttamente o indirettamente il suolo agricolo e forestale;

i) « impermeabilizzazione »: azione antropica che determina la copertura permanente del suolo, tramite la costruzione di piattaforme, infrastrutture, opere, edifici, nonché l'attività di rimozione dello strato superficiale dei suoli per fini costruttivi che impediscono il regolare svolgimento delle funzioni ecosistemiche;

l) « perdita di biodiversità »: fenomeno di degradazione del suolo dovuto alla riduzione della varietà degli organismi viventi, inclusi i microrganismi, presenti nel suolo;

m) « salinizzazione »: accumulo nel suolo di sali solubili in seguito ad eventi naturali o all'azione dell'uomo. Ai fini della presente legge la salinizzazione include l'alcalinizzazione;

n) « valutazione globale del degrado del suolo »: stima di tutti i rischi di degrado del suolo, in una data area geografica, che possono portare alla degradazione acuta del suolo con la relativa irreversibile perdita di gran parte o di tutte le funzioni ed i servizi ecosistemici;

o) « aree a rischio, attuale e potenziale, di degrado »: quelle aree in cui attualmente sussistono evidenti condizioni di degradazione dei suoli, incluse quelle che, pur non mostrando evidenti condizioni di degradazione dei suoli, sono potenzialmente soggette a rischio a causa dell'alta vulnerabilità dei suoli combinata all'azione di fattori ambientali.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge istituisce un quadro normativo per la protezione e la gestione sostenibile del suolo e la conservazione delle sue capacità di svolgere una o più delle seguenti funzioni o servizi ecosistemici di natura economica, ambientale, sociale e culturale:

a) di produzione di alimenti e altre biomasse, in particolare nei settori dell'agricoltura e della selvicoltura;

b) di stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanze e acqua;

c) di riserva di biodiversità;

d) di stoccaggio di carbonio;

e) di fonte di materie prime;

f) di ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane;

g) di sede del paesaggio e del patrimonio ambientale, archeologico e scientifico-culturale.

2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge introduce misure per la conoscenza e la prevenzione dei processi di degrado del suolo dovuti a cause naturali o ad attività umane.

3. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le acque sotterranee.

Art. 4.

(Istituzione del Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli)

1. È istituito, presso l'ISPRA, il Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli (CENPSU) presieduto dal presidente dell'ISPRA.

2. Il CENSPU ha i seguenti compiti:

a) aggiornamento delle prescrizioni tecniche e delle linee guida adottate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5;

b) divulgazione delle informazioni sullo stato e sulla qualità del suolo;

c) valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli;

d) individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di erosione;

e) individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di compattazione;

f) individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di salinizzazione;

g) individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di diminuzione della sostanza organica dei suoli;

h) individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di degrado per perdita di biodiversità;

i) individuazione e aggiornamento delle aree degradate a causa dell'impermeabilizzazione di aree circostanti;

l) definizione dei programmi d'azione obbligatori per il ripristino, ove tecnicamente possibile, delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli già bonificati come previsto dal titolo V del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;

m) valutazione della perdita di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli degradati da frane e alluvioni;

n) valutazione globale delle aree a rischio di degrado e di desertificazione del suolo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il CENSPU provvede allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Competenze del Comitato tecnico-scientifico)

1. Presso il CENSPU è istituito un Comitato tecnico-scientifico di seguito denominato « Comitato », quale organo dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante delle agenzie regionali per la protezione ambientale di ciascuna regione;

b) da un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

c) da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Comitato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le agenzie regionali per la protezione ambientale, adotta le linee guida per la protezione e la gestione sostenibile del suolo nonché le relative prescrizioni tecniche, che sono aggiornate ogni tre anni dal CENSPU, sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2 .

3. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. In caso di accertata inattività delle regioni e degli enti locali in relazione agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dall'applicazione della presente legge o che comporti pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in conformità all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, fermi restando i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità.

Art. 6.

(Banca dati pedologica nazionale)

1. Per una valutazione completa ed affidabile dei servizi ecosistemici svolti dai suoli, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'ISPRA, le agenzie regionali per la protezione am-

bientale, le università e il CREA, istituisce la banca dati pedologica nazionale, in scala 1:50.000, per la stima dei servizi ambientali svolti dai suoli e dagli ecosistemi agroforestali.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con la collaborazione dell'ISPRA, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale e del Centro nazionale di cartografia pedologica del CREA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i rapporti tra le istituzioni preposte alla gestione e all'aggiornamento dei dati pedologici sull'uso del suolo, nonché le modalità di interscambio tra i dati rilevati a livello locale e quelli contenuti nella banca dati pedologica nazionale.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, individuano le modalità per divulgare i dati pedologici, rilevati o derivati, contenuti nelle banche dati regionali.

Art. 7.

(Formazione e informazione)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CENSPU, di concerto con le agenzie regionali per la protezione ambientale e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone materiali divulgativi, scaricabili dal sito *internet* istituzionale, per migliorare la percezione del valore e la conoscenza del suolo, delle sue funzioni e dei rischi collegati al suo degrado.

2. I materiali divulgativi di cui al comma 1 sono aggiornati dal CENSPU ogni quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le agenzie regionali per la protezione ambientale organizzano corsi di formazione

e di informazione sui programmi di azione adottati per la tutela del suolo e sui rischi ai quali è esposto, con l'obiettivo di:

a) portare a conoscenza delle amministrazioni locali e delle aziende rurali situate nelle aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, la normativa vigente in materia, mediante adeguate azioni di carattere divulgativo;

b) formare il personale delle amministrazioni locali e delle aziende rurali di cui alla lettera *a)* sulle pratiche agro-silvo-pastorali idonee a limitare o impedire il degrado del suolo.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CENSPU, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano per l'introduzione nelle università dell'insegnamento della pedologia nei diversi corsi di studio.

Capo II

MISURE PER LA PROTEZIONE E LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI SUOLI

Art. 8.

(Valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli)

1. La valutazione e la quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli sono effettuate dal CENSPU, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, sulla base delle linee guida e delle prescrizioni tecniche predisposte ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

2. Al fine di tenere conto degli eventuali cambiamenti o di fattori non previsti al mo-

mento della redazione delle linee guida, ogni quattro anni, il CENSPU, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna le prescrizioni tecniche relative alla quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli e i modelli da utilizzare per effettuare le attività di cui al comma 1.

Art. 9.

(Aree a rischio di erosione)

1. Le aree a rischio, attuale e potenziale, di erosione sono individuate dal CENSPU, in collaborazione con le agenzie regionali per la protezione ambientale, in un apposito elenco, secondo le linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Ogni quattro anni, il CENSPU, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna l'elenco delle aree a rischio di erosione di cui al comma 1.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni cinque anni, per le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2, le regioni, in base alle linee guida, definiscono programmi d'azione obbligatori basati sulle tecniche di gestione sostenibile dei suoli per il recupero di quelli soggetti ad erosione e per la tutela dei suoli a rischio potenziale di erosione.

4. I programmi d'azione, definiti ai sensi del comma 3, sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione.

Art. 10.

(Aree a rischio di compattazione)

1. Le aree a rischio, attuale e potenziale, di compattazione sono individuate dal CENSPU, in un apposito elenco, con la collabo-

razione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, secondo le linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Al fine di considerare eventuali cambiamenti o fattori non previsti al momento della individuazione delle aree di compattazione, ogni quattro anni, il CENSPU, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna l'elenco delle aree a rischio di compattazione di cui al comma 1.

3. Entro tre anni e, successivamente, ogni cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2, le regioni, in base alle linee guida, definiscono i programmi d'azione obbligatori basati sull'impiego di tecniche di gestione sostenibile dei suoli finalizzate al recupero dei suoli compattati e alla tutela di quelli a rischio potenziale di compattazione.

4. I programmi d'azione definiti ai sensi del comma 3 sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione.

Art. 11.

(Aree a rischio di salinizzazione)

1. Le aree a rischio, attuale e potenziale, di salinizzazione sono individuate dal CENSPU, in un apposito elenco, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, secondo le linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Ogni quattro anni, il CENSPU, in collaborazione con le agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna l'elenco delle aree a rischio di salinizzazione di cui al comma 1.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni cinque anni, per le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2, le regioni, in base alle linee guida, definiscono pro-

grammi d'azione obbligatori basati sull'impiego di tecniche di gestione sostenibile dei suoli e finalizzati alla tutela e al recupero dei suoli a rischio, attuale e potenziale, di salinizzazione.

4. I programmi d'azione definiti ai sensi del comma 3 sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione.

Art. 12.

(Aree a rischio di diminuzione della sostanza organica)

1. Le aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, a causa della diminuzione della sostanza organica dei suoli sono individuate dal CENSPU in un apposito elenco, in collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, in base alle linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Ogni quattro anni il CENSPU, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna l'elenco delle aree a rischio per la diminuzione della sostanza organica dei suoli di cui al comma 1.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni cinque anni, per le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2, le regioni, in base alle linee guida, definiscono programmi d'azione obbligatori basati sull'impiego di tecniche di gestione sostenibile dei suoli e finalizzati alla tutela e al recupero dei suoli a rischio, attuale e potenziale, per la diminuzione della sostanza organica nei suoli medesimi.

4. I programmi d'azione, definiti ai sensi del comma 3, sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione.

5. Ai fini di cui al comma 1, le linee guida tengono conto degli usi attuali del suolo, delle aree maggiormente danneggiate

dagli incendi rilevate annualmente dal Comando unità carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e degli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto, individuando anche i quantitativi di materia organica che possono essere stoccati nei suoli agricoli e forestali, al fine di conseguire effetti positivi per la fissazione del carbonio e per la diminuzione dell'anidride carbonica atmosferica. Le linee guida contengono inoltre dei criteri per valutare i crediti di carbonio per i suoli italiani e per la migliore implementazione del registro nazionale dei serbatoi forestali di carbonio di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2008.

Art. 13.

(Aree a rischio di perdita di biodiversità)

1. Le aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, a causa della perdita di biodiversità dei suoli sono individuate dal CENSPU, in collaborazione con le agenzie regionali per la protezione ambientale, secondo le linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Ogni quattro anni il CENSPU, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna l'elenco delle aree a rischio di degrado per la perdita di biodiversità dei suoli di cui al comma 1.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni cinque anni, per le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2, le regioni, in base alle linee guida, definiscono programmi d'azione obbligatori basati sull'impiego di tecniche di gestione sostenibile dei suoli e finalizzati alla tutela e al recupero dei suoli a rischio di degrado, attuale e potenziale, per la perdita di biodiversità dei suoli.

4. I programmi d'azione, definiti ai sensi del comma 3, sono attuati, senza possibilità

di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione.

Art. 14.

(Contaminazione dei suoli)

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad assicurare il coordinamento dei controlli ambientali finalizzati alla prevenzione della contaminazione dei suoli ad ogni livello di pianificazione, in conformità a quanto disposto dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Al fine di favorire l'armonizzazione dei dati relativi alla contaminazione dei suoli, l'ISPRA è tenuto a conferire, in una apposita banca dati georeferenziata, i dati spaziali raccolti e rilevati dal medesimo istituto, dalle agenzie regionali per la protezione ambientale, dalle regioni e dalle province, riguardanti i siti contaminati inseriti nei piani regionali e provinciali, i siti da bonificare secondo le prescrizioni della normativa vigente ed i siti di interesse nazionale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione di quanto disposto al comma 2 tramite le agenzie regionali per la protezione ambientale.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati spaziali georiferiti della banca dati di cui al comma 2 sono trasmessi al CENSPU.

5. Il CENSPU elabora i dati di cui al comma 2 e quelli della banca dati pedologica nazionale, per valutare, tramite opportuni modelli e cartografie, la perdita di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli in base al grado di contaminazione ed alle diverse tipologie di suolo. I criteri per valutare la perdita, attuale e potenziale, di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli in base alla

contaminazione sono individuati dalle linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.

6. Il CENSPU, in collaborazione con le agenzie regionali per la protezione ambientale, definisce i programmi d'azione obbligatori per ripristinare, ove tecnicamente possibile, le funzioni e i servizi ecosistemici dei suoli già bonificati in base al citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Nei casi in cui i suoli non consentano il ripristino delle funzioni e dei servizi ecosistemici, l'intervento è finalizzato a mitigare il danno sulle funzioni e sui servizi ecosistemici dei suoli attigui e sulle falde idriche.

7. I programmi d'azione, definiti ai sensi del comma 6, sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione.

Art. 15.

(Frane e alluvioni)

1. I metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli aspetti riguardanti il suolo, sono definiti, con le modalità previste dall'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, mediante apposito atto di indirizzo e coordinamento inerente l'accertamento e lo studio degli effetti delle condizioni generali dei suoli sul rischio da frane e alluvioni.

2. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati sulle frane e sulle alluvioni raccolti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sono trasmessi al CENSPU e da esso elaborati e confrontati con i dati della banca dati pedologica nazionale per valutare, tra-

mite opportuni modelli e cartografie, la perdita di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli in base al livello di degrado causato da frane ed alluvioni ed alle diverse tipologie di suolo. I criteri per valutare la perdita attuale e potenziale di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli in base al livello di degrado sono individuati dalle linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Il CENSPU, in collaborazione con le agenzie regionali per la protezione ambientale e con le autorità di bacino, definisce i programmi d'azione obbligatori per ripristinare, ove tecnicamente possibile, le funzioni ed i servizi ecosistemici dei suoli soggetti a degrado causato da frane ed alluvioni. Nel caso di suoli che non consentano il ripristino delle funzioni e dei servizi ecosistemici, l'intervento è finalizzato a mitigare il danno.

Art. 16.

(Impermeabilizzazione)

1. Le aree a diverso grado di impermeabilizzazione causata da urbanizzazione ed i relativi indici di valutazione sulla quantità e qualità del consumo di suolo e sull'integrità del tessuto rurale sono individuate dal CENSPU, in un apposito elenco, in collaborazione con l'ISPRA, in base alle linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Ogni quattro anni il CENSPU, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna l'elenco delle aree di cui al comma 1.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni cinque anni, il CENSPU, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale aggiorna le linee guida e le procedure per il riutilizzo del suolo agricolo o forestale destinato alle infrastrutture e opere edilizie al fine di garantire e promuovere un suo reimpiego per i ri-

pristini ambientali e la deimpermeabilizzazione di altre superfici.

4. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120, entro tre anni dalla data entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni cinque anni, il Comitato tecnico-scientifico, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, individua ed aggiorna le linee guida e le procedure per il riutilizzo del suolo naturale agricolo o forestale asportato per infrastrutture e opere edilizie, al fine di garantire e promuovere il reimpiego nonché il ripristino ambientale e la deimpermeabilizzazione di altre superfici.

5. I dati sulle aree impermeabilizzate ed i relativi indici di valutazione del consumo di suolo nonché i dati sulle funzioni e sui servizi ecosistemici dei suoli da sottoporre ad impermeabilizzazione devono essere obbligatoriamente tenuti in conto sia per ogni trasformazione delle coperture e usi dei suoli previste nei piani urbanistici e di settore, a qualsiasi scala, sia per la valutazione ambientale strategica connessa ai predetti piani.

6. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nella progettazione delle opere infrastrutturali, nella redazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica e nelle modifiche o aggiornamenti degli stessi, tengono conto dei dati sulle funzioni e sui servizi ecosistemici dei suoli e sull'impermeabilizzazione degli stessi, ai sensi del comma 5, in un'area più estesa rispetto al sito direttamente coinvolto. Ciò al fine di ridurre al minimo l'impermeabilizzazione, soprattutto quella dei suoli migliori dal punto di vista delle funzioni e dei servizi ecosistemici.

7. Nel definire le destinazioni d'uso del territorio, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica sono predisposti dopo aver effettuato verifiche preventive e preferendo sempre le soluzioni volte a non aumentare il grado di impermeabilizzazione del suolo.

Nei casi in cui non vi siano alternative all'uso di suolo libero, i comuni ne danno comunicazione motivata in un apposito documento che è trasmesso al CENPSU.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti sono adeguati a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

9. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori criteri finalizzati al contenimento del consumo di suolo tenendo conto del grado di impermeabilizzazione già raggiunto dal territorio regionale.

10. I dati rilevati ai sensi del comma 5 sono pubblicati annualmente nelle relazioni sullo stato dell'ambiente prodotte dalle agenzie regionali per la protezione ambientale e sono trasmessi entro il 31 dicembre di ogni anno dal CENSPU.

Art. 17.

(Valutazione globale delle aree a rischio di degrado e di desertificazione del suolo)

1. La valutazione globale delle aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, e di desertificazione del suolo è effettuata dal CENSPU secondo le linee guida di cui all'articolo 5, comma 2, tenendo anche conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul suolo e della loro interazione con l'uso agricolo e forestale.

2. Il CENSPU con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, provvede alla individuazione, in un apposito elenco, delle aree a rischio di degrado e di desertificazione del suolo sulla base di una valutazione globale dei singoli rischi in base alle linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Ogni quattro anni il CENSPU, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna l'elenco

delle aree a rischio di degrado del suolo sulla base della valutazione globale dei singoli rischi di cui al comma 2.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni cinque anni, per le aree individuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, in base alle linee guida, definiscono programmi d'azione obbligatori basati sull'impiego di tecniche di gestione sostenibile dei suoli, per la tutela e il risanamento delle aree a rischio di degrado e di desertificazione del suolo, sulla base della valutazione globale dei singoli rischi.

5. I programmi d'azione, definiti ai sensi del comma 4, sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione.

6. La valutazione globale delle aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, e di desertificazione del suolo deve essere obbligatoriamente tenuta in conto dalle regioni e dalle autorità di bacino per valutare la presenza, sul territorio di competenza, di aree vulnerabili soggette o minacciate da fenomeni di degrado del suolo e da processi di desertificazione, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 2,00